

**AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”: CHIARIMENTI INPS
SULLE NOVITÀ VIGENTI DALL’1 APRILE 2021**

Il decreto-legge (“Sostegni”) 22/3/2021 n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*” e in vigore dal 23 marzo 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), contiene, tra le altre, disposizioni che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto; di conseguenza l’INPS, con il messaggio 26/3/2021 n. 1297 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2021), ha fornito le prime informazioni in merito alle novità dallo stesso introdotte e, con la circolare 29/4/2021 n. 72, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le ha illustrate “nel dettaglio” come segue.

**1. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE
(ORDINARIA E IN DEROGA) E ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE “COVID-19”**

L’art. 8 del d.l. n. 41/2021 (*) interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dal d.l. n. 41/2021, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, si pone nel solco già tracciato dalla legge (di bilancio 2021) 30/12/2020 n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 1 del 2021), e ripropone la logica della selettività degli interventi. La norma, infatti, differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti di integrazione salariale sia il numero delle settimane richiedibili.

Più specificatamente, l’art. 8:

- al comma 1, prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, nella legge 24/4/2020 n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- al comma 2, stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del d.l. n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra l’1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

«In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza dal 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate - al massimo - il 25 marzo 2021.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell'iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.»

2. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

L'art. 8 del d.l. n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso.

Di conseguenza, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

3. TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Il comma 2 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021 stabilisce che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga

(CIGD), per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Va rilevato che la norma non prevede l'imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020.

Di conseguenza, le settimane richieste con causale "COVID - 19 L. 178/20", che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal d.l. n. 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.

In relazione a quanto precede, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- ulteriori 28 settimane dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, «è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal d.l. n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021».

4. DESTINATARI DEL NUOVO PERIODO DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA) E DI ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE "COVID-19"

La previsione normativa, declinata dal menzionato art. 8 del d.l. n. 41/2021, consente l'accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Pertanto, destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al d.l. n. 41/2021 sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

5. LAVORATORI CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI AL D.L. N. 41/2021

L'art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario ivi previsti trovino applicazione ai lavoratori che

risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge).

Alla stessa conclusione si giunge, in via analogica, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previsti dal comma 8 del medesimo art. 8 (cfr. il successivo paragrafo 12).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data alla quale il lavoratore deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIGO, CIGD E ASO)

Come già anticipato con il messaggio INPS n. 1297/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2021), per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal d.l. n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale "COVID 19 - DL 41/21".

Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 1 in ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all'art. 8 del d.l. n. 41/2021, come riformulata in via estensiva, i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 - DL 41/21" per periodi decorrenti dall'1 aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrativa.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dall'1 aprile 2021 (cfr. il successivo paragrafo 13), **il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.**

7. CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE N. 41/2021

L'impianto normativo delineato dal d.l. n. 41/2021 non modifica il precedente assetto; di conseguenza, si richiama quanto già illustrato dall'INPS nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020).

**8. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L. N. 18/2020**

L'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020.

Di conseguenza, anche le imprese che alla data del 29 marzo 2021 (data di decorrenza del nuovo periodo di trattamenti) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal d.l. n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decorrenza 1 aprile 2021.

Anche per tale richiesta integrativa, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020), che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'INPS provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

In ogni caso, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs".

9. DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Con riferimento all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'INPS in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si rinvia a quanto già illustrato, da ultimo, con il messaggio 23/2/2021 n. 769 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021).

In particolare, si ribadisce che la speciale disciplina prevista dall'art. 19, comma 5, del d.l. n. 18/2020 - in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle

discipline introdotte dai d.l. 14/8/2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), e 28/10/2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), e dalla legge n. 178/2020. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle citate disposizioni, ai fini della presentazione delle istanze di cui al d.l. n. 41/2021, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale INPS.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali INPS avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (per es., CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista dalla legge n. 178/2020 e dal d.l. n. 41/2021 (40 settimane complessive); in particolare, si evidenzia che, dall'1 luglio 2021, non sarà più possibile richiedere le 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data dell'1 aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal d.l. n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per tale specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione, per il periodo dal 29 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non può essere superiore a 28 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19 disciplinate dal medesimo art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021.

10. ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E DEI FONDI DEL TRENTO E DI BOLZANO-ALTO ADIGE DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi.

In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, qualora risulti esaurito il patrimonio del Fondo, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 28 settimane di trattamenti previsti fino al 31 dicembre 2021 dal d.l. n. 41/2021.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

Si conferma quanto già precisato con la circolare n. 28/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2021), con riferimento ai due settori (settore dei servizi ambientali e settore delle attività professionali) per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del citato d.lgs. n. 148/2015, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della piena operatività dei medesimi Fondi. Pertanto, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti con causale "COVID-19", in via provvisoria e su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche per le domande relative alle citate prestazioni introdotte dal d.l. n. 41/2021 riferite ai due Fondi di nuova istituzione, i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige oppure alla Cassa integrazione in deroga, con la causale "COVID 19 - DL 41/21" in relazione allo specifico requisito dimensionale.

11. TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 29-35), si precisa che il d.l. n. 41/2021 non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si precisa che la disciplina operativa per le domanda di CIGD con causale COVID-19, di cui all'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, non è stata modificata; di conseguenza, **sono esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i**

datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Al riguardo, ribadendo le indicazioni già fornite con le circolari n. 47 e n. 86 del 2020 (cfr., rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e n. 34 del 2020), in ragione delle difficoltà operative segnalate da più Strutture territoriali INPS, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, si precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (cfr. il messaggio n. 2946/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Si sottolinea, inoltre, che le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020, pagine 54-55). Si precisa che, per i periodi successivi all'1 gennaio 2021, richiesti ai sensi della normativa di cui alla legge n. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

Di conseguenza, la sede accorpante eventualmente individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale

“COVID 19 - DL 41/21”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’INPS della prestazione concessa.

Si ricorda che, come indicato nel messaggio citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC). Parimenti, eventuali modifiche al flusso di gestione semplificato richiesto in precedenza dovranno essere preventivamente comunicate dalle aziende alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali.

Considerata la peculiarità della gestione delle prestazioni di cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, stante il soggetto datoriale unitario, che richiede una interlocuzione univoca con l’azienda e una gestione uniforme delle istanze, con l’adozione di soluzioni coerenti con la situazione aziendale complessiva, anche qualora l’azienda abbia presentato domande presso Strutture territoriali INPS diverse, coerentemente con la collocazione territoriale delle unità produttive, ai fini della gestione delle istanze è stata istituita una Task force a partire da marzo 2021. Nello specifico, la Task force, denominata “Presidio nazionale di sussidiarietà CIGD aziende plurilocalizzate”, è stata istituita presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Pertanto, al fine di garantire la gestione uniforme delle istanze inviate dalle aziende plurilocalizzate, le domande saranno lavorate esclusivamente dalle suddette Direzioni regionali, che operano in sussidiarietà con le Strutture territoriali presso le quali vengono presentate le domande in base alla nuova normativa, fermo restando quanto precisato in merito al flusso semplificato.

L’INPS ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal d.l. n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le medesime causali dovranno essere utilizzate anche per l’eventuale trasmissione delle domande integrative relative al periodo dal 29 al 31 marzo 2021, secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6.

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti; cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020). Su conforme parere ministeriale si evidenzia che non potranno pertanto essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

12. CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

L'art. 8, comma 8, del d.l. n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra l'1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall'art. 8 della legge n. 457/1972.

Si ricorda che, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 304, della legge n. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Considerato che l'impianto normativo declinato dal d.l. n. 41/2021, come già precisato, non prevede l'imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è aggiuntivo a quello precedente.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate, previsto dall'art. 1, comma 304, della legge n. 178/2020, deve essere collocato entro il 30 giugno 2021, mentre le ulteriori 120 giornate, previste dall'art. 8, comma 8, del d.l. n. 41/2021, possono essere richieste a decorrere dall'1 aprile 2021 e devono terminare entro il 31 dicembre 2021.

Il nuovo periodo di trattamenti introdotto dal d.l. n. 41/2021 può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020. Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA DL 41/2021".

Ai fini dell'accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 marzo 2021. Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 5 della presente circolare. Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura INPS territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), in merito alla modalità di pagamento della prestazione.

Anche alle prestazioni erogate con la nuova causale "CISOA DL n. 41/2021", si applica il limite del massimale di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015. Inoltre, rimane inalterata la possibilità

per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Tuttavia, per gli impiegati resta ferma in via esclusiva la modalità del pagamento diretto. È fatta salva la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

13. TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI TRATTAMENTI DI CIGO, CIGD, ASO E CISOA

L'art. 8, commi 3 e 8, del d.l. n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I medesimi commi prevedono altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021.

Atteso che detta previsione, come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2021), non concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di "aprile 2021". Di conseguenza, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all'art. 8 del d.l. n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

Si ribadisce che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Si rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

14. TERMINI DECADENZIALI DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO O PER IL SALDO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COLLEGATI ALL'EMERGENZA DA COVID-19

L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 41/2021 conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di congruagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l'art. 8, comma 4, del d.l. n. 41/2021 richiama anche l'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, che regola il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78) e nella circolare n. 78/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 30/37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal d.l. n. 41/2021.

Si ribadisce infine che, per il congruaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

16. ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del congruaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Si ricorda che, prima dell'intervento operato dal d.l. n. 41/2021, l'utilizzo del sistema del congruaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020.

Ne deriva che, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza da COVID-19 decorrenti dall'1 aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.

17. FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE: PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 41/2021 prevede che le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 7/4/2016, n. 95269, per le imprese di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 148/2015, trovino applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021.

In continuità con l'impianto normativo tracciato dalla legge n. 178/2020, il nuovo decreto, quindi, in aggiunta alla facoltà, già riconosciuta dall'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020, di integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga relativi ai periodi compresi tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, estende l'integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive avvenute nel periodo dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere l'integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in deroga previsto dal d.l. n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

Al fine di consentire di far fronte agli oneri derivanti dalle integrazioni dei trattamenti in deroga riferiti ai periodi ricompresi tra l'1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 41/2021, la dotazione del Fondo di solidarietà del settore è incrementata di 186,7 milioni di euro.

Con successivo messaggio l'INPS renderà noti i termini e le modalità di presentazione delle domande, sia con riferimento alle integrazioni dei trattamenti in deroga di cui all'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020, sia con riferimento a quelli di cui all'art. 8 del d.l. n. 41/2021.

Riguardo alla portata della norma, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito con specifico parere che i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 devono essere richiesti dalle imprese del trasporto aereo che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che, quindi, sono rimaste prive di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in quanto, con la previsione di cui trattasi, il legislatore ha inteso introdurre uno strumento di carattere residuale.

Restano salve le sospensioni già decretate e inviate su “Sistema Unico” relativamente alle quali mantengono, quindi, la loro efficacia i provvedimenti di autorizzazione di cassa integrazione in deroga nel frattempo adottati.

17.1 ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DEI TRATTAMENTI INTEGRATIVI A CARICO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE

Atteso che la previsione di cui al richiamato art. 9, comma 3, del d.l. n. 41/2021 estende l'integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui al comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto e che detti trattamenti sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo addizionale, la suddetta esenzione opera anche con riferimento ai trattamenti integrativi di cui trattasi.

18. RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 12, del d.l. n. 41/2021, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, dal medesimo decreto disciplinati, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, così ripartito:

- 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 375,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Ai sensi del successivo comma 13, i limiti di spesa sopra richiamati e quelli previsti all'art. 1, comma 312, della legge n. 178/2020, e successive modificazioni, pari a 7.284,3 milioni di euro, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del medesimo art. 8 e dell'art. 1, commi da 300 a 302 e 304, della legge n. 178/2020 e rispettivamente pari a complessivi:

- 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 657,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Finanziamenti per i trattamenti di integrazione salariale-anno 2021			
Prestazione	Finanziamento Co. 312, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 come mod. dal DL 41/2021	Finanziamento decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	Totale
CIGO/ASO	€ 1.435,00 milioni	€ 2.901,00 milioni	€ 4.336,00 milioni
CIGD	€ 687,10 milioni	€ 1.603,30 milioni	€ 2.290,40 milioni
CISOA	€ 282,00 milioni	€ 375,90 milioni	€ 657,90 milioni

Totale	€ 2.404,10milioni	€ 4.880,20 milioni	€ 7.284,30 milioni
--------	-------------------	--------------------	--------------------

Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, detti limiti di spesa potranno essere integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 12, comma 13, del d.l. n. 137/2020.

Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CIGD e CISOA, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021 e dall'art. 1, commi 300 e 304, della legge n. 178/2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal d.lgs. n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CIGO e ASO sia con riferimento alla nuova platea dell'assegno ordinario del FIS (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari (tetto aziendale) posti dai rispettivi decreti interministeriali per i datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

Si evidenzia che sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all'esaurimento stesso.

Con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga, il finanziamento ricomprende tutte le tipologie di deroga gestite dall'INPS (deroga INPS, plurilocalizzate, Trento e Bolzano).

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Si fa presente da ultimo che, ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall'INPS - il comma 7 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 1.100 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi in ordine

all'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

19. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

- **Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal d.l. n. 41/2021**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (d.lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("Lo38" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "Loo1" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017) e nella circolare n. 170/2017 (disponibile al link <https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/./CircolariZIP/Circolare%20numero%20170%20del%2015-11-2017.pdf>).

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal d.l. n. 41/2021, i datori di lavoro interessati si atterranno alle modalità operative di seguito descritte.

- **Cassa integrazione ordinaria**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltire, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "**Lo80**", avente il significato di "Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

- **Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltres, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo81", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L. n. 41/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

- **Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate**

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

- **Trattamenti di cassa integrazione in deroga**

Per tutti gli eventi di CIGD del d.l. n. 41/2021 e della legge n. 178/2020 (Periodi dal 01/04/2021), gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G812", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L. 178/2020, (Periodi dal 01/04/2021)", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltres>/ <CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Trento" e "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Bolzano") i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G813", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltres>/ <CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Il contributo addizionale non è dovuto.

20. Istruzioni contabili*omissis***(*) Art. 8 del d.l. n. 41/2021****Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

omissis